

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 2019, n. 49

**Adozione, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e il Comune di Saluzzo per la progettazione del Completamento della Tangenziale Est di Saluzzo (rep. n. 243 del 03.07.2019)**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Vista la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma", modificata con D.G.R. n. 60-11776 del 16 febbraio 2004, D.G.R. n. 58-10762 del 09.02.2009 e D.G.R. n. 1-7327 del 03.08.2018.

Premesso che:

il Comune di Saluzzo ha richiesto con nota pervenuta il 15.01.2019, prot. n. 2104, alla Regione Piemonte l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di Programma per la progettazione del Completamento della Tangenziale Est di Saluzzo.

Con nota prot. n. 6124 del 21.03.2019 il Presidente della Giunta regionale ha designato l'ing. Eriberto Naddeo responsabile del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture quale Responsabile del Procedimento per la definizione dell'Accordo di Programma in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento di Accordo di Programma ha provveduto a pubblicare sul BUR n.13 del 28.03.2019 l'Avviso di avvio del procedimento di Accordo di programma.

Nel corso della Conferenza conclusiva tenutasi in data 17.04.2019 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso allo schema di Accordo di Programma e alla relativa scheda di intervento allegata allo stesso (come da Verbale agli atti della Settore regionale Investimenti Trasporti e Infrastrutture).

La copertura finanziaria del presente accordo è assicurata dal Comune di Saluzzo per € 120.000,00 e l'accordo prevede che la progettazione sia effettuata dalla Provincia di Cuneo con il contributo anche tecnico del Comune di Saluzzo.

Preso atto che:

la D.G.R. n. 4-8868 del 06.05.2019 ha approvato lo schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e il Comune di Saluzzo per la progettazione del Completamento della Tangenziale Est di Saluzzo e la relativa scheda intervento, allegati alla succitata deliberazione, la cui copertura finanziaria è assicurata dal Comune di Saluzzo per € 120.000,00.

Considerato che l'Accordo di programma di che trattasi è stato firmato digitalmente dal Sindaco del Comune di Saluzzo Mauro Calderoni, dal Presidente della Provincia di Cuneo Federico Borgna e dall'Assessore Francesco Balocco per la Regione Piemonte ed è stato repertoriato in data 03.07.2019 rep. n. 243.

Dato atto che il presente decreto non comporta alcun impegno economico per la Regione Piemonte.

Vista la Legge Regionale n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

*decreta*

Articolo Unico

E’ adottato, ai sensi del comma 4 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, l’Accordo di programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e il Comune di Saluzzo per la progettazione del Completamento della Tangenziale Est di Saluzzo e la scheda intervento allegata, sottoscritto con firma digitale, repertoriato al n. 243 del 03.07.2019 ed allegato, in copia analogica ai sensi dell’articolo 23, comma 1 del Dlgs 82/2005 e s.m.i. (rendition con impronta 286b30d7-a180-11e9-83d4-89397501ed99), al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che tale l’Accordo di Programma non prevede alcun impegno economico per la Regione Piemonte.

E’ dato incarico al Responsabile del Procedimento di trasmettere copia del presente Decreto, unitamente al testo dell’Accordo di Programma, ai soggetti firmatari.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23 c. 1 lett. d) del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Alberto Cirio

Allegato

Accordo di Programma

tra

la Regione Piemonte  
la Provincia di Cuneo  
e il Comune di Saluzzo

per la progettazione del Completamento della  
Tangenziale Est di Saluzzo

Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267  
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

## **ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI CUNEO E IL COMUNE DI SALUZZO PER LA PROGETTAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE EST DI SALUZZO**

### **PREMESSO CHE**

Nell'ambito delle opere infrastrutturali connesse ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, è stata realizzata la tangenziale Est di Saluzzo Lotto 1, asse stradale che si collega a monte dell'abitato, con la SP 161 Saluzzo-Cuneo ed a valle con la ex SS 589 dei laghi di Avigliana, in direzione Pinerolo. La predetta opera, concepita quale "variante alla SS 589", era strutturata nel progetto preliminare, in due lotti, di cui il 2<sup>a</sup>, non realizzato per mancanza di risorse, consisteva nella bretella di raccordo, a sud dell'abitato, della rotatoria sulla SP per Villafalletto 161 al km 10 circa, con la SS 589 dei laghi di Avigliana, all'altezza degli stabilimenti Supertino progr. 64 +250 circa della SP 589.

La mancanza del predetto completamento è causa di sofferenze strutturali del sistema viabilistico infatti tutto il traffico pesante proveniente da Verzuolo e pertanto dalla Valle Varaita, dove nella parte bassa sono insediate diverse attività produttive, (stabilimento Bitron, Calce Piasco ecc..) da Manta, dove è insediata la Ditta Multitel ed altre attività manifatturiere, dalla porzione Sud del ns. territorio, dove sono localizzate le Ditte Gullino Import Export e Supertino, è convogliato nell'abitato, all'altezza della stazione della Polizia Stradale, per poi imboccare, in direzione opposta, il raccordo della tangenziale est attraverso la Via Lagnasco. Tale situazione, oltre a determinare problematiche ambientali ed acustiche, rallentamenti del traffico con formazione di code nelle diverse direzioni, (in particolare sull'asse principale cittadino di C.so Roma transitano 26.000 veicoli/giorno), è di ostacolo alla competitività del sistema produttivo della zona, che ha manifestato l'esigenza di realizzare in corrispondenza dell'ex scalo merci della Stazione ferroviaria, un polo logistico necessario a soddisfare i previsti parametri europei relativi alla movimentazione di merci su rotaia.

A tal fine lo scorso anno, si sono svolti presso il Comune di Saluzzo, incontri preliminari finalizzati alla realizzazione del polo, con il coinvolgimento di RFI e del Gruppo Burgo, quest'ultimo interessato al trasferimento attraverso la piattaforma, da gomma a rotaia, delle merci prodotte nello stabilimento di Verzuolo, iniziativa che in progredire dovrebbe coinvolgere una decina di aziende del territorio.

Per arginare le predette sofferenze, in considerazione anche del ripristino della competenza dell'ANAS sulla SS 589 e sulla SS 662 Saluzzo – Roreto di Cherasco, del programma di RFI di soppressione dei Passaggi a livello, occorre procedere con la progettazione del Completamento della Tangenziale Est di Saluzzo al fine di renderla cantierabile, al fine di una successiva individuazione del finanziamento per la sua realizzazione.

### **CONSIDERATO CHE**

il Comune di Saluzzo, ha chiesto alla Regione Piemonte, con nota del 14.12.2018, l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un accordo di programma per la progettazione del Completamento della Tangenziale Est di Saluzzo come descritto in premessa;

con nota prot. n. 6124 del 21.03.2019, il Presidente della Giunta Regionale ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'ing. Eriberto Naddeo, Dirigente del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture;

è stata espletata dal Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture la prevista istruttoria inerente la coerenza dell'intervento proposto e la sua legittimità, sulla base della documentazione prodotta;

nel corso delle riunioni di Conferenza del 29.03.2019 e del 17.04.2019, indette dall'ing. Eriberto Naddeo, ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e della DGR 24.11.1997 n. 27-23223, tenutesi in Torino presso gli uffici della Regione Piemonte di corso Stati Uniti 21, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma presentata dal Responsabile del procedimento, condividendone l'iniziativa e i contenuti, compreso quanto specificato negli allegati al presente Accordo;

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 28.03.2019 è stato pubblicato l'avvio del relativo procedimento;

la Giunta regionale, con D.G.R. n. 4-8868 del 06.05.2019 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;

## **TRA**

La Regione Piemonte, rappresentata dall'Assessore Francesco Balocco, domiciliato per la carica in Piazza Castello 165 – Torino;

La Provincia di Cuneo rappresentata dal Presidente protempore Federico Borgna, domiciliato per la carica presso la Provincia di Cuneo Corso Nizza 21

Il Comune di Saluzzo rappresentato dal Sindaco Mauro Calderoni, domiciliato per la carica presso il Comune di Saluzzo

## **SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA**

### **Art. 1**

#### **Premesse ed allegati**

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante, formale e sostanziale, del presente Accordo di Programma (di seguito definito Accordo).
2. La scheda intervento è compilata all'interno del sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti".

### **Art. 2**

#### **Finalità dell'Accordo**

Il presente Accordo ha ad oggetto il completamento degli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica e la progettazione definitiva ed esecutiva del Completamento della Tangenziale Est di Saluzzo per l'importo complessivo di € 120.000,00.

### **Art. 3**

#### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo si intende:
  - per "Accordo", il presente Accordo di Programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'articolo 2;
  - per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;

- per sistema informativo locale regionale “Gestionale Finanziamenti”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi;
- per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, che identifica per ciascun intervento il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, i dati relativi all’attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il cronoprogramma per la realizzazione di ogni specifico intervento;
- per “Responsabile dell’Attuazione dell’Accordo di Programma”(RAP), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione dell’Accordo, individuato nel Responsabile del Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Direzione Opere Pubbliche, Difesa Del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte;
- per “Responsabile dell’intervento”: il soggetto responsabile di gestire e programmare gli interventi, così come individuato da ciascun Ente sottoscrittore del presente Accordo;
- per “beneficiario/realizzatore”, il soggetto che percepisce il finanziamento ed è responsabile della sua completa realizzazione;
- per “Collegio di Vigilanza”: il comitato composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati, con i compiti previsti dal successivo Art. 8.

#### **Art. 4**

##### **Obblighi delle Parti**

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell’Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui alla Scheda intervento (allegato 1) costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione dell’intervento oggetto del presente atto.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del RAP, è sottoposto all’approvazione del Collegio di Vigilanza l’aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti e il rispetto dei tempi di progettazione, l’attivazione delle occorrenti risorse e tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo;
3. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
  - a) fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
  - b) rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la progettazione dell’intervento, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall’ Accordo;
  - c) gli Enti beneficiari si impegnano a rendicontare tempestivamente, alla Regione Piemonte, tramite la piattaforma informatica Sistema Gestionale Finanziamenti, le spese effettuate nell’ambito dell’Accordo.
  - d) effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

#### **Articolo 5**

##### **Copertura finanziaria e programmazione delle risorse**

1. Il valore complessivo del presente Accordo ammonta a € 120.000 la cui copertura finanziaria è assicurata dalla fonte riportata nella tabella successiva.

Beneficiario: Provincia di Cuneo

FONTE	2019	2020	2021	TOTALE

<b>COMUNE DI SALUZZO</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 120.000,00</b>
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

2. La Provincia di Cuneo è soggetto attuatore della progettazione in oggetto avvalendosi anche di eventuale supporto esterno per servizi di ingegneria;
3. Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale, anche su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne propone la eventuale riprogrammazione al Collegio di Vigilanza per ulteriori attività sull'intervento di cui al presente Accordo. Le eventuali economie finali dovranno essere restituite dalla Provincia di Cuneo al Comune di Saluzzo.

### **Articolo 6**

#### **Modalità di trasferimento delle risorse**

1. Le Parti danno atto che, per ogni distinta fonte finanziaria, restano valide le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RAP, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione delle spese.
2. La procedura di liquidazione del finanziamento comunale a favore della Provincia di Cuneo da parte del Comune di Saluzzo avviene secondo le seguenti modalità:
  - 10% del contributo alla sottoscrizione dell'Accordo;
  - 30% alla conclusione della progettazione di fattibilità tecnica e economica;
  - 30% alla conclusione della progettazione definitiva;
  - 30% od il minor importo necessario, alla conclusione della progettazione esecutiva.
3. La predisposizione degli elaborati progettuali relativi al progetto di fattibilità tecnica ed economica deve avvenire entro il 30.10.2019, la progettazione definitiva entro il 30.06.2020 e la progettazione esecutiva entro il 30.06.2021. Qualora nel corso della progettazione si verificano indicazioni da parte di RFI che implicano una rivisitazione del progetto si verificherà la necessità di una rivisitazione del presente atto.
4. Le parti si impegnano affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata fatto salvo quanto eventualmente disposto da nuovi interventi normativi.

### **Articolo 7**

#### **Ente attuatore/Beneficiario**

L'Ente attuatore e beneficiario dell'intervento è la Provincia di Cuneo.

### **Articolo 8**

#### **Compiti della Provincia di Cuneo**

2. La Provincia di Cuneo provvederà:
  - allo sviluppo della progettazione in oggetto avvalendosi anche di eventuale supporto esterno per servizi di ingegneria;

- all'espletamento della procedura di verifica di V.I.A. prevista dall'allegato B2 alla L.R. 14-12-1998 n° 40 e s.m.i.;

La Progettazione si svilupperà su tutte e tre i livelli di progettazione fattibilità tecnica economica, definitivo e esecutivo seguendo le indicazioni del DLGS 50/2016 smi.

Tra le spese oltre alle indagini geologiche/geotecniche, archeologiche e di impatto ambientale e quanto di necessità per sviluppare la progettazione sono comprese gli indennizzi di cui all'art. 113 del DLGS 50/2016 smii.

## **Articolo 9**

### **Compiti del Comune di Saluzzo**

Il Comune di Saluzzo provvederà :

- all'attualizzazione del PRGC;
- all'espletamento della procedura di valutazione ambientale strategica con individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, consultazione dell'Organo Tecnico Comunale, acquisizione delle determinazioni dell'Autorità competente per la VAS;
- a supportare la Provincia di Cuneo con il proprio Ufficio Espropriazioni nell'attività di determinazione degli indennizzi e danni nell'ambito della procedura espropriativa.

## **Articolo 10**

### **Collegio di vigilanza, poteri sostitutivi e provvedimenti per inerzia ritardi e inadempienze**

1. È istituito un Collegio di Vigilanza, che si riunisce almeno una volta l'anno, presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati.
2. Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Collegio può disporre l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto realizzatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.
4. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica o al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
5. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP diffida il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un determinato termine. Alla scadenza di tale termine, se l'omissione perdura, il RAP propone al Collegio di Vigilanza idonee misure, che il Collegio valuta, delibera e vi dà esecuzione, secondo le disposizioni inerenti le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, proroghe o variazioni nell'attuazione dell'Accordo.
6. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.
7. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piano, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai

soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

9. Del mancato adempimento viene data notizia a cura del RAP agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

### **Articolo 11**

#### **Responsabili degli interventi**

1. Il Responsabile dell'intervento, così come individuato dai rispettivi organi politici, oltre alle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art 31 del D.Lgs 50/2016, svolgono i seguenti compiti:
  - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
  - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
  - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
  - d. aggiornare tempestivamente il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
  - e. trasmettere al RAP, con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

### **Articolo 12**

#### **Sistema di Monitoraggio**

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post tramite il Sistema Gestionale Finanziamenti prevede il completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema informativo.
2. Per l'intervento devono essere individuate le tipologie di indicatori nella scheda intervento e poi successivamente nel Sistema Gestionale Finanziamenti gli indicatori di attuazione.

### **Articolo 13**

#### **Controlli**

1. I controlli consistono in:
  - verifiche amministrative documentali sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento.

### **Articolo 14**

#### **Revoca del finanziamento: totale o parziale**

1. La revoca totale del contributo assegnato è disposta dal RAP, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
  - mancato avvio dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva della progettazione anche per cause non imputabili al beneficiario;
  - mancata aggiudicazione della progettazione entro i termini previsti;
  - fatte salve le ipotesi di proroghe, il mancato rispetto dei tempi per le fasi progettuali dell'intervento previste;

- attuazione parziale della progettazione dell'intervento che rende inutile l'operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
  - rinuncia ad avviare la progettazione dell'intervento;
  - mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
  - rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
  - rifiuto del beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
  - inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
  - mancato invio da parte del beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
2. La revoca totale comporta, a carico del beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, gli interessi di mora, i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale.
3. Le revoche parziali dei contributi assegnati sono disposte dal RAP, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
- ✓ progettazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti;
  - ✓ l'accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
  - ✓ la decurtazione automatica nei confronti della Regione Piemonte delle risorse finanziarie previste a causa del mancato rispetto dei termini, dei vincoli di impegno e di spesa. Tale revoca viene applicata per gli interventi che non hanno rispettato il cronoprogramma indicato dal beneficiario, determinando il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.
4. La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento dell'intervento.
5. Relativamente all'eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge.
6. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

## **Articolo 15**

### **Verifiche: attivazione ed esiti**

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RAP, nel rispetto delle procedure dei controlli, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle previste attività valutative.
3. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
  - ✓ rimuovere le criticità intervenute;
  - ✓ prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
  - ✓ verificare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

## **Articolo 16**

### **Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa**

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

### **Articolo 17** **Durata e modifica dell'Accordo**

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla consegna degli elaborati progettuali e alla rendicontazione alla Regione Piemonte e comunque non oltre il 31.12.2021.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula.
3. Le proroghe per l'attuazione degli interventi, anche su proposta del responsabile dell'intervento, sono sottoposte dal RAP al Collegio di Vigilanza alle seguenti condizioni:
  - consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari dell'Accordo, fermo o restando il rispetto dei vincoli di impegno e di spesa;
  - sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustifichino la mancata realizzazione dell'intervento alla scadenza prestabilita;
  - venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di proroga.
4. Le modifiche all'Accordo riguardanti lo slittamento delle coperture finanziarie approvate dal Collegio di vigilanza ai sensi dell'art. 4 c. 2, sono ratificate dalla Regione Piemonte con atto del Settore Investimenti, Trasporti e infrastrutture della Direzione Opere Pubbliche, Difesa Del Suolo, Economia Montana, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture sempre che sia verificata la contestuale variazione di copertura finanziaria nei bilanci degli Enti sottoscrittori.

### **Articolo 18** **Informazione e pubblicità**

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

### **Articolo 19** **Disposizioni generali e finali**

1. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
2. Ogni eventuale modifica normativa o regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di Programma" si intende automaticamente recepita.

### **Articolo 20** **Pubblicazione**

Il presente Accordo di Programma è pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Per la Regione Piemonte  
Francesco Balocco  
Per la Provincia di Cuneo  
Federico Borgna  
Per il Comune di Saluzzo  
Mauro Calderoni

Allegati:

- ALLEGATO 1:  
Scheda intervento *“Progettazione di fattibilità tecnico – economica, definitiva ed  
esecutiva del Completamento della Variante Est di Saluzzo”*